

LO «STATUS SUI IURIS» DELLE CHIESE PATRIARCALI NEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE

Introduzione

Il riferimento del Vaticano II alle Chiese orientali patriarcali è esplicito in vari documenti. Tale riferimento porta in merito, in nota, le fonti canoniche della Chiesa orientale antica. La cost. dogmatica *LG* 23 menziona espressamente, tra le varie Chiese in vari luoghi fondate dagli Apostoli e loro successori, «soprattutto le antiche Chiese patriarcali, le quali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie». Il decreto *UR* 14 afferma che «in oriente prosperano molte Chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo posto le Chiese patriarcali, e non poche di queste si gloriano d'essere state fondate dagli stessi apostoli». Il decreto *OE* 11 conferma e dichiara che «l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo», nel senso che «i Patriarchi coi loro Sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi questione, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie (diocesi) e di nominare Vescovi del loro rito entro i confini del proprio territorio patriarcale, salvo restando il diritto inalienabile del Romano Pontefice di intervenire nei singoli casi» (*OE* 9). Anzi lo stesso «santo Concilio stabilisce che siano ripristinati i diritti e i privilegi dei Patriarchi, secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici. Questi diritti e privilegi sono quelli che vigevano al tempo dell'unio-

ne dell'oriente e dell'occidente, anche se devono essere alquanto adattati alle odierne condizioni» (*OE* 9). Il «Codice dei canoni delle Chiese Orientali» (*CCEO*) conferma la suddetta istituzione. La cost. apost. *Sacri canones*, con la quale fu promulgato il *CCEO*, afferma che tra le varie forme della costituzione gerarchica delle Chiese orientali «risaltano singolarmente le Chiese patriarcali, nelle quali i Patriarchi e i Sinodi sono partecipi, per diritto canonico, della suprema autorità della Chiesa»¹. Le Chiese patriarcali sono per eccellenza Chiese *sui iuris* ai sensi del c. 27; ciascuna di esse costituisce un raggruppamento di fedeli unito dalla propria gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come *sui iuris* a statuto patriarcale. Si tratta di Chiese insignite del titolo patriarcale, in quanto presiedute da un Patriarca. Il termine biblico stesso Πατριάρχης (composto da πατριά = discendenza, famiglia, e da ἀρχή = autorità) intende sottolineare la figura e la funzione del Patriarca come padre e capo del suo popolo di fedeli.

I - Le fonti ecclesiastiche dell'istituzione patriarcale

I cc. 55 e 56 del *CCEO* confermano che l'istituzione patriarcale risale ad un'antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi Concili ecumenici, e che il Patriarca presiede alla sua Chiesa

¹ «Idem etiam constat ex variis hierarchiae constitutionis ecclesiarum orientalium formis, inter quas ecclesiae patriarchales, in quibus patriarchae et synodi iure canonico supremae ecclesiae auctoritatis participes sunt, insigniter eminent».

patriarcale come padre e capo; ciò comporta una potestà su tutti i Vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli della Chiesa a cui presiede, a norma del diritto approvato dalla suprema autorità della Chiesa; perciò i Patriarchi orientali sono trattati con singolare onore. Infatti i Concili ecumenici di Nicea I (325), c. 6, di Costantinopoli I (381), cc. 2 e 3, di Calcedonia (451), cc. 28 e 9, Quinisesto (in-Trullo) (691), c. 36, di Costantinopoli IV (869-870), cc. 17 e 21, stabiliscono tra le Sedi di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme un ordine (τάξις) di prerogative e precedenza di onore (πρεσβεία τιμῆς), e ai rispettivi Vescovi una particolare autorità sovraepiscopale e sovrametropolitana entro i confini del territorio delle Chiese da essi presiedute. Perciò, l'istituzione patriarcale è di origine ecclesiastica. Il titolo di «Patriarca» (termine già usato nell'AT e nel NT) venne attribuito ai Vescovi delle suddette Sedi dall'imperatore Giustiniano I (527-565)².

Anche dopo la rottura di comunione ecclesiastica tra oriente ed occidente, la Chiesa di Roma, pur affermando la primazialità - per volontà di Cristo - del suo Vescovo, successore di Pietro, tra le Chiese dell'ecumene cristiana, ha sancito l'istituzione patriarcale: il Concilio Lateranense IV (1215), nella sua Costituzione n. 5 afferma: «Rinnovando gli antichi privilegi delle Sedi patriarcali, decretiamo, con l'approvazione del santo e universale Concilio, che, dopo la Chiesa Romana, la quale per disposizione del

² *Novella*, 123, cap. 3: «...Iubemus igitur, ut beatissimi archiepiscopi et patriarchae, hoc est antiquae Romae, et Constantinopolis, et Alexandriae, et Theopolis (Antiochiae) et Hierosolymarum...»; *Codex Justinianus* (529), I, 1, 8.

Signore ha il primato della potestà ordinaria su tutte le altre Chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli cristiani, la Chiesa di Costantinopoli abbia il primo posto, quella di Alessandria il secondo, quella di Antiochia il terzo, quella di Gerusalemme il quarto, ferma restando la dignità di ciascuna...»³.

Il Concilio di Firenze (sessione VI, 6 luglio 1439), dopo aver definito il primato che la Sede apostolica di Roma e il Romano Pontefice hanno su tutto l'universo cristiano, dichiara: «Rinnoviamo, inoltre, l'ordinamento tramandato nei canoni da osservare tra gli altri venerabili Patriarchi, per cui il Patriarca di Costantinopoli sia secondo dopo il santissimo Pontefice Romano, il Patriarca di Alessandria sia terzo, quello di Antiochia quarto, quello di Gerusalemme quinto, senza alcun pregiudizio per tutti i loro privilegi»⁴.

II - La figura giuridica del Patriarca

Il c. 56 riprende con qualche modifica la formulazione del decreto Conciliare *OE 7b*. Il Patriarca è anzitutto un *Vescovo*, eletto, consacrato e intronizzato, a norma del diritto, per essere il pastore di una Sede determinata, la sua Sede patriarcale, la quale è la sua propria eparchia. Come ogni Vescovo eparchiale, il Patriarca governa la sua eparchia locale in virtù della sua ordinazione episcopale, con potestà propria, ordinaria e immediata (cf. *CCEO*, cc. 101 e 178). Come Patriarca, egli presiede la propria Chiesa patriarcale come «padre e capo»; ciò comporta una vera

³ Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COD), Bologna 1991, 236.

⁴ *COD* 528.

potestà, esercitata a norma del diritto stabilito o approvato dalla suprema autorità della Chiesa, cioè dal Romano Pontefice o dal Concilio ecumenico. Ma per evitare eventualmente degli equivoci, bisogna notare che le genuine tradizioni orientali sottolineano piuttosto la sinodalità e corresponsabilità di tutti i Vescovi nel governo della propria Chiesa patriarcale; ne consegue che la potestà patriarcale si inserisce nella struttura sinodale delle Chiese orientali. La vera e genuina origine dei poteri sovraepiscopali e sovra-metropolitani dei Patriarchi esige che tali poteri siano circoscritti ed esercitati «*ad normam iuris*» nel contesto della struttura sinodale delle Chiese orientali *sui iuris*, secondo lo spirito del c. 34 degli Apostoli. Il Patriarca presiede come «*primus inter pares*», ma in quanto «*primus*» esercita la potestà di governo esecutiva o amministrativa, mentre la potestà di governo legislativa e giudiziaria nella Chiesa patriarcale compete al Sinodo dei Vescovi. La potestà ordinaria, propria e personale del Patriarca sui fedeli, clero, Vescovi e Metropoliti della propria Chiesa patriarcale, esercitata a norma del diritto e delle legittime consuetudini (c. 78, 1), mira a mantenere l'unità della propria Chiesa, il vincolo di comunione nella fede e la comunione gerarchica con la Sede Apostolica di Roma e con le altre Chiese. Inoltre la potestà patriarcale, inseparabile dalla sinodalità dei Vescovi, è sottomessa alla suprema autorità della Chiesa, che risiede nel Romano Pontefice e nel Concilio ecumenico.

Il c. 34 degli Apostoli (collezione canonica datata della fine III-inizi IV s.), ripreso dal c. 9 del Sinodo di Antiochia (ca. 341), è fondamentale per la comprensione dell'istituzione patriarcale e sinodale in oriente: «Bisogna che i Vescovi di ogni nazione (ἔθνος) sappiano chi tra loro è il primo (πρῶτος), e che lo

considerino come loro capo (κεφαλή). Non devono far nulla senza il suo assenso (γνώμη), anche se appartiene a ciascuno di trattare gli affari della propria eparchia e dei territori da essa dipendenti. Ma anche egli (il primo) non dovrà fare nulla senza l'assenso di tutti gli altri. Così regnerà la concordia e Dio sarà glorificato per Cristo nello Spirito Santo»⁵.

Il c. 34 degli Apostoli si riferisce ai Vescovi di ogni «nazione», intendendo piuttosto le diverse aree geografiche e culturali, di tradizione diversa, che il cristianesimo ha sempre inteso rispettare. Il canone, sebbene non usi il termine «Sinodo», enuncia alcuni principi sulla struttura sinodale della Chiesa:

a) A capo dei Vescovi di una vasta area territo-

⁵ Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, *Discipline générale antique* (IV-IX s.) (a cura di P.P IOANNOU), *Canons des Synodes particuliers*, Roma 1962, fasc. IX, I, 2, 24.

Il c. 9 di Antiochia (341) stabilisce: «I Vescovi di ogni provincia devono conoscere che il Vescovo che presiede alla metropoli è incaricato della cura di tutta la provincia, poiché alla metropoli confluiscono da tutte le parti coloro che hanno da trattare degli affari. Per conseguenza, è stato stabilito che egli avrà la precedenza di onore, e che gli altri Vescovi, conformemente alla regola antica stabilita dai nostri padri, non potranno fare nulla senza di lui, se non amministrare la loro città con la sua campagna; ogni Vescovo infatti ha potestà sulla sua eparchia, e deve amministrarla con spirito religioso e vigilare sulle campagne che dipendono dalla sua città episcopale; deve pure ordinare dei sacerdoti e dei diaconi, e fare tutte le cose con discernimento. Ma al di fuori di questo, non può fare nulla senza il consenso del Vescovo della metropoli, come anche lui non deve fare nulla senza il parere degli altri» (*Ibid.* 110-111).

È ovvio che il can. 9 di Antiochia ha come fonte il can. 34 degli Apostoli. Il Vescovo della metropoli è il coordinatore dell'attività dei Vescovi di ciascuna provincia. Il canone gli attribuisce perciò «la precedenza di onore».

riale (che nella struttura giuridica comune coincideva inizialmente con la provincia ecclesiastica metropolitana) si trova il Vescovo della città principale, il quale, in quanto *primo* (πρῶτος) tra di loro, è il loro *capo* (κεφαλή).

b) Ogni Vescovo, però, nella propria Chiesa locale è il vero e autentico capo e pastore, in virtù dell'ordinazione episcopale.

c) Per tutte le questioni che riguardano l'insieme delle Chiese locali di una vasta area territoriale, le decisioni si prendono insieme da tutti i Vescovi, discutendo e deliberando in comune con il πρῶτος (il Vescovo della città principale), cioè nel Sinodo episcopale, di modo che essi non possano decidere nulla senza l'assenso del primo, e il primo non possa decidere nulla senza l'assenso degli altri. In questo senso, il primato del πρῶτος non è distruttivo o restrittivo della Conciliarità, e la Conciliarità non è distruttiva o restrittiva del primato del πρῶτος. Inoltre ciascun Vescovo nella sua Chiesa locale, pur restando pastore proprio di essa, traduce in atto le decisioni prese sinodalmente con gli altri Vescovi. Le decisioni sinodali ottengono forza di diritto per i singoli Vescovi.

d) La finale dossologica del testo intende significare che l'azione sinodale dei Vescovi nella concordia è per il popolo fedele una testimonianza di glorificazione e culto a Dio per Cristo nello Spirito Santo. La primazialità e sinodalità a diversi livelli, fino a quello della Chiesa universale, sono al servizio del mistero dell'unità della Chiesa; anzi «il supremo modello e il principio di questo mistero è l'unità nella Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo» (UR 2).

Secondo, dunque, lo spirito del c. 34 degli Apo-

stoli, il Patriarca diventa il «padre e il capo», senza che ciò porti nessun pregiudizio alla potestà propria e immediata del Vescovo nella sua Chiesa locale, neppure all'autorità del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale. È proprio in questo senso che si deve intendere il principio formulato dal decreto Conciliare *OE* 9: «i Patriarchi con i loro Sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi questione del Patriarcato...». Il Patriarca è il garante della funzionalità canonica del Sinodo; egli porta per primo la sollecitudine dell'unità e della concordia di tutti i Vescovi, del clero e popolo della propria Chiesa patriarcale. Per esercitare queste funzioni, il Patriarca è stato munito di potestà di governo, di particolari diritti, privilegi e prerogative, sanciti dai primi Concili ecumenici.

Spetta alla suprema autorità della Chiesa l'erezione delle Chiese patriarcali (c. 57, §1). E «siccome l'istituzione patriarcale nelle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico Concilio Vaticano II desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi Patriarcati, la cui fondazione è riservata al Concilio ecumenico o al Romano Pontefice» (*OE* 11). Dopo la rottura di comunione ecclesiastica tra i Patriarcati orientali e la Sede romana, nel sec. XI, sono stati costituiti dai Romani Pontefici dei Patriarcati per quelle frazioni di Chiese orientali che sono entrate in comunione con la Sede romana a partire dalla fine del XVI secolo⁶.

⁶ Quanto alle Chiese patriarcali orientali cattoliche riconosciute a varie epoche dalla Sede Apostolica, si hanno oggi le seguenti:

1) Chiesa patriarcale di Alessandria dei Copti (15 agosto 1824), e ristabilito in seguito nel 26 novembre 1895.

2) Tre Chiese patriarcali di Antiochia:

Il Patriarca può avere un *procuratore* presso la Sede Apostolica, nominato personalmente con il previo assenso del Romano Pontefice (c. 61). Il procuratore di per sé non è un rappresentante del Patriarca presso la Santa Santa⁷. Si tratta piuttosto di un *mandatario* personale che il Patriarca può avere presso la Santa Sede, senza esserne obbligato, il quale in forza di un mandato di procura agisce a nome del Patriarca nelle diverse pratiche da trattare con i vari dicasteri della Santa Sede. Intanto si noti che nella Lettera apostolica del Papa Clemente XI *Singularis argumentum*, del 21 maggio 1712, si usa il termine *apocrisario* patriarcale presso la Sede Apostolica, termine, di origine bizantina, usato in seguito anche nel Mp. *Cleri sanctitati*, c. 220. Nell'antichità avveniva spesso nei rapporti tra Roma e Costantinopoli e le altre Sedi patriarcali l'invio di apocrisari per trattare diverse questioni gravi, sottolineando anche con questo modo la comunione tra le Chiese.

Il c. 62 non stabilisce un limite di età nell'esercizio della funzione patriarcale, ma qualora un Patriar-

a) Chiesa patriarcale di Antiochia dei Siri (dal 1783 comincia una serie ininterrotta dei Patriarchi cattolici dei Siri).

b) Chiesa patriarcale di Antiochia dei Melchiti (da Cirillo VI [1724-1759] la serie dei Patriarchi melchiti cattolici di Antiochia è ininterrotta). Il Patriarca melchita di Antiochia dal 1838 porta anche il titolo personale di Patriarca di Alessandria e di Gerusalemme dei Melchiti.

c) Chiesa patriarcale di Antiochia dei Maroniti (da Geremia II [1199 - 1230] la serie dei Patriarchi maroniti di Antiochia è ininterrotta).

3) Chiesa patriarcale di Babilonia dei Caldei (20 aprile 1553).

4) Chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni (26 novembre 1742).

⁷ Cf. *Nuntia* 2 (1972) 45; 22 (1986) 47.

ca avesse rinunciato al suo ufficio, egli conserva il titolo e gli onori soprattutto nelle celebrazioni liturgiche, e ha diritto ad una degna abitazione e sostentamento.

III - Elezione dei Patriarchi

Il grado dello stato di Chiesa *sui iuris*, cioè di autonomia interna delle Chiese patriarcali rispetto alla suprema autorità della Chiesa, si manifesta in modo particolare nella procedura canonica per la designazione dei Patriarchi e dei Vescovi. Il Patriarca viene eletto dal Sinodo dei Vescovi della propria Chiesa patriarcale secondo la procedura canonica stabilita dal diritto (c. 63). Divenuta vacante la sede patriarcale, l'Amministratore della Chiesa patriarcale (di regola, il Vescovo più anziano per ordinazione tra i Vescovi della curia patriarcale o, se questi non ci sono, tra i Vescovi del Sinodo permanente: c. 127) convoca il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per la elezione del nuovo Patriarca. Di regola, il Sinodo di elezione deve essere riunito entro un mese dalla vacanza della sede patriarcale (c. 65).

Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ossia tutti i Vescovi ordinati per svolgere una funzione nella medesima Chiesa ovunque costituiti, entro e fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale (Vescovi eparchiali e titolari, inclusi i Vescovi che hanno rinunciato al loro ufficio). Nessun altro, all'infuori dei Vescovi sinodali può essere ammesso in aula alla elezione del Patriarca, anzi non è lecito a qualsiasi altro interferire in alcun modo, sia prima del Sinodo dei Vescovi sia durante lo

stesso, nella elezione del Patriarca, eccettuati quei chierici che sono assunti come scrutatori o attuario del Sinodo (c. 66). Perciò, nell'elezione dei Patriarchi è esclusa la partecipazione diretta o indiretta del popolo, e viene riprovata ogni consuetudine contraria. La Sede Apostolica non vi interviene⁸.

Il Sinodo di elezione è canonico, se due terzi dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Sinodo risultano presenti (c. 69), e, di regola, è eletto Patriarca colui che ha ottenuto due terzi dei voti (c. 72, 1). Queste maggioranze sono giustificate trattandosi del Patriarca, «padre e capo», simbolo e garante dell'unità della Chiesa patriarcale. Una tale maggioranza rinforzata non è sempre facilmente raggiungibile; perciò, il c. 72, §1 aggiunge la clausola: «a meno che per diritto particolare non sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini, almeno tre, sia suffi-

⁸ In un precedente schema del canone non era escluso il diritto della Sede Apostolica di intervenire nella elezione del Patriarca: «*Praeter Sedem Apostolicam* vel Synodi sodales, nemo quoque modo, sive ante Synodum sive Synodo durante, in electionem Patriarchae se immittere potest» (*Nuntia*, 19 [1984] 26: c. 66, §3). Parecchi organi di consultazione avevano espresso qualche riserva circa questo paragrafo, ritenendo che la menzione della Sede Apostolica è superflua, poiché i canoni che seguono sono sufficienti, specie quello che — richiede la domanda di comunione ecclesiastica da parte del nuovo Patriarca al Romano Pontefice e la concessione di questa comunione ecclesiastica da parte del Romano Pontefice. La Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (PCCICOR) ha, perciò, tolto la suddetta menzione (cf. *Nuntia* 22 [1986] 48-49). La soppressione della clausola circa il diritto di interferire della Sede Apostolica nella elezione canonica dei Patriarchi orientali, indica l'intenzione del supremo legislatore che sia garantito il principio del diritto delle Chiese orientali *sui iuris* di governarsi secondo la propria disciplina (OE 5).

ciente la parte assolutamente maggiore dei voti». Il principio di maggioranza nelle elezioni episcopali è stato sancito dal Concilio di Nicea I (325), c. 6.

Se l'elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare dall'apertura del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cosa viene devoluta al Romano Pontefice (*res ad Romanum Pontificem devolvitur*) (c. 72, §2). Il §2 del c. 72 modifica la norma corrispondente del Mp. *Cleri sanctitati*, c. 232, secondo la quale: «se l'elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare dall'apertura del Sinodo, in questo caso, *la designazione* della persona del Patriarca viene devoluta al Romano Pontefice» (*designatio personae Patriarchae ad Romanum Pontificem, eo in casu, devolvitur*).

La nuova norma non specifica il modo preciso dell'intervento del Romano Pontefice, ossia se si tratti di intervento diretto per la nomina del Patriarca, o di intervento indiretto, ad esempio con esortazioni ai Vescovi sinodali, o con un altro tipo di provvedimenti decisionali. L'intervento del Romano Pontefice potrebbe intendersi nel senso del decreto conciliare *UR* 14, cioè di *Sede Romana moderante* qualora fossero sorti dissensi circa l'elezione. Riteniamo che una tale interpretazione indicherebbe maggiormente la natura dei rapporti tra la Sede Apostolica e le Chiese patriarcali⁹. Il Romano Pontefice, in virtù del suo primato, è il garante del funzionamento della vita sinodale delle Chiese patriarcali e vigila affinché tale funzionamento si svolga a norma del diritto per il bene delle anime.

Dopo l'accettazione della elezione, se l'eletto è Vescovo già ordinato, il Sinodo dei Vescovi della

⁹ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 54.

Chiesa patriarcale procede secondo le prescrizioni dei libri liturgici alla sua proclamazione e intronizzazione come Patriarca; se, invece, l'eletto è legittimamente proclamato Vescovo, ma non ancora ordinato, l'intronizzazione patriarcale non può essere fatta validamente, prima che l'eletto abbia ricevuto l'ordinazione episcopale (c. 75). Come è stato già detto, il Patriarca, padre e capo di una Chiesa patriarcale, è anzitutto un Vescovo, l'eparca di una Chiesa locale, divenuto tale mediante l'ordinazione episcopale. Il Patriarca per il fatto di essere Vescovo di una Chiesa locale, cioè di una determinata Sede episcopale insignita del titolo patriarcale, presiede alla sua Chiesa patriarcale. Però, se l'eletto è un presbitero, non ancora proclamato Vescovo a norma dei cc. 181-185, il Sinodo viene sospeso finché tutte le cose richieste dai canoni per la elezione episcopale siano state compiute (c. 73). In questo ultimo caso, se il presbitero eletto come Patriarca figura tra i nomi compresi nell'elenco dei candidati all'episcopato, per il quale il Romano Pontefice ha già dato il suo previo assenso, l'elezione a Patriarca gli viene immediatamente intimata; se, invece, non è compreso in questo elenco, viene informata subito la Sede Apostolica dell'avvenuta elezione per ottenere l'assenso del Romano Pontefice (cf. cc. 182, §§ 3 e 4; 184 185). Non si tratta, qui, direttamente dell'assenso per la proclamazione a Patriarca, ma per la proclamazione all'episcopato, presupposto per essere proclamato e intronizzato come Patriarca. Ovviamente, in questo caso l'elezione patriarcale è indirettamente sottoposta all'assenso del Romano Pontefice¹⁰.

¹⁰ L'elenco dei candidati all'episcopato, composto e approvato dal Sinodo, è inviato dal Patriarca alla Sede Apostolica (nella

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è tenuto ad inviare al più presto lettere sinodali al Romano Pontefice per informarlo dell'avvenuta elezione e dell'intronizzazione canonicamente compiute, e inoltre della professione di fede e della promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo Patriarca davanti al Sinodo stesso secondo le formule approvate. In segno di comunione, il Sinodo manda medesime lettere sulla compiuta elezione anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali. Da parte sua, il nuovo Patriarca deve richiedere, con lettera sottoscritta di propria mano, al Romano Pontefice la comunione ecclesiastica (*quam primum expostulare debet a Romano Pontifice ecclesiasticam communionem*) (c. 76).

Eletto canonicamente, proclamato e intronizzato legittimamente, il nuovo Patriarca entra pienamente nelle sue funzioni patriarcali, senza che sia richiesto qualsiasi atto di ratifica o conferma dell'elezione da parte del Romano Pontefice. Il *CCEO* non parla di *confirmatio* del neoeletto Patriarca da parte del Romano Pontefice, ma prescrive - come d'altronde

fattispecie alla Congregazione per le Chiese orientali) per ottenere l'assenso del Romano Pontefice (*assensus*). Mentre nel diritto precedente il Papa «confermava» le elezioni episcopali legittimamente fatte in Sinodo, egli ora aderisce, si unisce cioè ai Vescovi, fa sua la loro decisione. Sostituendo l'atto di conferma con un atto di adesione del Papa alle decisioni dei Sinodi patriarcali, si riconosce dunque che queste sono complete, efficaci e traducibili in atto. Naturalmente se il Papa non dà all'uno o l'altro candidato, compreso nell'elenco, la sua adesione, tale nome deve essere radiato prima di procedere all'elezione canonica nel Sinodo. Ovviamente l'assenso del Romano Pontefice una volta dato per i singoli candidati vale finché non sarà esplicitamente revocato; in questo caso il nome del candidato deve essere tolto dall'elenco.

attesta la consuetudine già istaurata - la richiesta della comunione ecclesiastica al Romano Pontefice¹¹.

Questa norma modifica in parte quella corrispondente del Mp. *Cleri sanctitati*, c. 236, §1 secondo la quale il nuovo Patriarca doveva, tra l'altro, chiedere al Romano Pontefice la comunione ecclesiastica e il pallio, il quale è *plenitudinis officii pontificalis insigne*¹²; ciò comportava implicitamente che la potestà patriarcale era piuttosto vista come delegata o vicaria, mentre nella prospettiva attuale è concepita come *participatio iure canonico supremae ecclesiae auctoritatis*.

Il c. 76, 2 non fa menzione del pallio. Questa omissione è giustificata dal significato stesso del pallio, il quale nella Chiesa latina è insegna della potestà arcivescovile, cioè metropolitana (cf. Mp. *Inter eximia* dell'11 maggio 1978)¹³, ciò che non è ben conforme alla nozione del Patriarca orientale confermata dal Concilio Vaticano II (cf. *OE* 7). Infatti, al Patriarca spetta non solo una potestà sovraepiscopale, ma anche sovrametropolitana entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale. Così, oggi, la prassi in vigore della concessione del pallio ai Patriarchi orientali è un segno che manifesta soprattutto la comunione ecclesiastica con il Romano Pontefice¹⁴.

¹¹ Cf. *Nuntia* 19 (1984) 8.

¹² Cf. *AAS* 49 (1957) 503.

¹³ Cf. *AAS* 70 (1978) 441-442.

¹⁴ Cf. *Nuntia* 19 (1984) 8.

Circa il *pallium*, «storicamente risulta che il pallio romano, o latino, era concesso ai Patriarchi di rito latino costituiti in oriente. Nonostante che qualche volta — come ai tempi di Benedetto XIV — si constatò che *non omnes in Curia sentiebant pallium latinum conferri posse etiam Orientalibus*, il pallio si diede pure ai

Effettivamente, dopo il Vaticano II si è maggiormente sottolineato il senso ecclesiologico e canonico dell'antica tradizione dello scambio di lettere di comunione ecclesiastica tra i Patriarchi e il Papa. Con lo scambio delle lettere di comunione si esprimeva l'unità e la comunione tra le Chiese. Alla lettera indirizzata al Papa dai Patriarchi cattolici, dopo la canonica elezione, per chiedere la comunione ecclesiastica, il Papa risponde accogliendo la loro richiesta di comunione ecclesiastica. Il c. 77 modifica, in parte, il Mp. *Cleri sanctitati*, c. 238, §3¹⁵, che prescriveva che il Patriarca legittimamente eletto e intronizzato, prima di ricevere solennemente in Consistoro *confirmatio-nem et pallium*, non gli è permesso (*prohibetur*) di convocare il Sinodo patriarcale e ordinare i Vescovi. Il Patriarca canonicamente eletto esercita validamente il suo ufficio sin dal momento dell'intronizzazione, con la quale egli assume a pieno diritto il suo ufficio; tuttavia, secondo il §2 del c. 77, il Patriarca prima di ricevere dal Romano Pontefice la comunione ecclesiastica viene invitato a non procedere alla convocazione del Sinodo dei Vescovi e né ordinare i Vescovi (*ne Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis convo-cet neque Episcopos ordinet*). Perciò, il Patriarca,

Patriarchi di rito orientale fin dai tempi di Innocenzo III. È forse in base a questo che nel Mp. *Cleri sanctitati*, c. 236, si parla del pallio conferito al Patriarca. Se l'uso di chiedere il pallio da parte dei Patriarchi orientali vige ancora, si domanda perché non è stato accennato nello Schema». A questa osservazione, il *Coetus de expansione observationum* della PCCICOR rispose che «non è necessario menzionare l'uso di concedere il pallio ai Patriarchi nel Codice», in *Nuntia* 28 (1989) 33; Cf. A. COUSSA, *Epitome Praelectionum de iure ecclesiastico orientali*. I, Grottaferrata 1948, 252-253.

¹⁵ Cf. AAS 49 (1957) 504.

convocando il Sinodo e ordinando i Vescovi prima di ricevere la comunione ecclesiastica dal Romano Pontefice, agisce validamente, ma contrariamente all'ordinamento canonico. Tenendo conto del concetto ecclesiologico e canonico della comunione ecclesiastica con il Romano Pontefice, forse sarebbe stato ecclesiologicamente più esatto che l'intronizzazione avvenisse dopo che il Patriarca avesse ricevuto la comunione ecclesiastica.

Nella prospettiva ecclesiologica fino al Vaticano II, la potestà patriarcale era concepita come una concessione del Romano Pontefice, invece nella prospettiva dell'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II, i rapporti tra i Patriarchi e il Papa si stabiliscono sulla base sia di partecipazione dei Patriarchi e dei Sinodi, per diritto canonico, della suprema autorità della Chiesa, sia di comunione manifestata e richiesta e di comunione concessa e ricambiata; si tratta di comunione nella fede con la Chiesa Apostolica di Roma, e di comunione gerarchica con il Romano Pontefice, capo del collegio dei Vescovi. La Chiesa Apostolica di Roma, secondo l'affermazione di Ignazio di Antiochia, «presiede alla carità», proprio perché, fondata da Pietro e Paolo, gode di una *potentior principalitas*. Di conseguenza, essendo la Chiesa di Roma la prima delle Chiese, «ciascuna Chiesa deve necessariamente essere concorde con essa, nella quale, sempre, a beneficio di tutte le genti, è stata conservata la Tradizione che viene dagli Apostoli»¹⁶.

¹⁶ S. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 3, 2; S. IGNAZIO, *Lettera ai Romani*, in *Sources chrétiennes*, 10, 124.

IV - La potestà dei Patriarchi

La potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime consuetudini, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli della Chiesa a cui presiede, è ordinaria, ossia annessa all'ufficio patriarcale; si tratta della potestà che risulta dalla configurazione stessa dell'istituzione e dell'ufficio patriarcale, mediante la quale egli esercita i diritti e i doveri che sono il contenuto di questo ufficio e che sono definiti dallo stesso diritto canonico; non è delegata, in quanto non viene concessa per mezzo di un atto di delega da parte del Romano Pontefice. È una potestà propria, ossia è esercitata dal Patriarca a nome proprio, in quanto annessa al suo ufficio patriarcale di per se stesso autonomo, esercitata in comunione gerarchica con il Romano Pontefice. È una potestà così personale che il Patriarca non può costituire per l'intera Chiesa patriarcale un Vicario, e neppure delegare a un altro la sua potestà per la totalità degli affari della Chiesa patriarcale (c. 78, §1).

La potestà del Patriarca e del Sinodo può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale; per essere validamente esercitata fuori dai confini del suddetto territorio, si richiede che ciò consti dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice (cc.78, §2; 147). Infatti, il CCEO conferma il principio ecclesiologico e canonico della territorialità della potestà patriarcale, cioè del valido esercizio della potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime consuetudini, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.

Il c. 146, §1 descrive il concetto giuridico di *territorio* di una Chiesa patriarcale, composto da tre

elementi: a) geografico: determinate regioni geografiche; b) osservanza in queste regioni del rito proprio della stessa Chiesa patriarcale; c) diritto del Patriarca, legittimamente acquisito, di erigere, in queste regioni, delle province ed eparchie ecclesiastiche, come anche degli esarcati.

Durante i lavori della *PCCICOR* fu lungamente studiata la proposta di aggiungere nel canone le parole «*ab antiqua aetate*», ossia indicare che il territorio della Chiesa patriarcale si estende a quelle regioni nelle quali si osserva da epoca antica il rito proprio della stessa Chiesa. Il gruppo di studio *ex officio* ha esaminato la questione seguente: «se ritenere nel canone le parole “*ab antiqua aetate*”, le quali, se ritenute, precluderebbero la possibilità di estendere il territorio di una Chiesa patriarcale oltre i confini delle regioni nei quali un determinato “*ritus ab antiqua aetate servatur*”. In altri termini sul tappeto c’era la questione se il criterio giuridico, determinante con estrema esattezza i confini territoriali di una Chiesa patriarcale, dovrebbe essere costituito esclusivamente dallo “*ius*” del Patriarca “*legitime acquisitum provincias, eparchias necnon exarchias erigendi*”». Il dibattito a questo riguardo è stato lungo, «soprattutto perché alcuni consultori ritenevano che tolte le suddette parole dal canone, si eliminerebbe l’elemento più caratteristico e rilevante su cui si fonda il concetto di “regioni orientali”, che non può essere avulso dalla storia. Altri consultori invece erano del parere che nel diritto comune stesso, soprattutto se basato sul principio secondo cui il potere patriarcale è circoscritto e limitato ad un ben preciso territorio, conviene indicare la possibilità concreta di ampliamento di questo territorio con l’inclusione di regioni nelle quali un determinato “*ritus*” orientale “*ab antiqua aetate non*

servatur»». Finalmente è stato deciso «di ritenere il termine “*servatur*”, tuttavia senza insistere sulle parole “*ab antiqua aetate*”, e di specificare la parola “*ritus*” non con una espressione generica, come è quella di “*ritus orientalis*” (che non ha un preciso significato giuridico), ma con l’espressione “*eidem Ecclesiae proprius*”»¹⁷.

Secondo i cc. 78, §2 e 147, dunque, la potestà del Patriarca e dei Sinodi può essere validamente esercitata soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice. Quindi questa potestà, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, viene esercitata su tutti i fedeli iscritti alla stessa Chiesa; si tratta di una potestà personale e insieme territoriale. Ne consegue che entro i confini del medesimo territorio, come in Medio-oriente, dove ci sono più Chiese patriarcali, le potestà patriarcali e sinodali non si sovrappongono. Ogni Patriarca col suo sinodo esercita la sua potestà sui propri fedeli. Questo canone «ha ovviamente un significato molto ampio ed è di capitale importanza per affermare l’uguaglianza delle Chiese *sui iuris* (OE 3), e perché è stato concepito sul fondamento di quanto spetta *de iure* ad ogni Chiesa patriarcale, pur con la consapevolezza delle situazioni *de facto*, che differiscono da paese a paese e che sono di per sé contingenti»¹⁸.

Il problema dell’estensione della potestà dei Patriarchi sui loro fedeli stabiliti al di fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale è stato lunga-

¹⁷ *Nuntia* 22 (1986) 104-105.

¹⁸ *Nuntia* 22 (1986) 106.

mente discusso nella *PCCICOR*. Intanto, qui, è da ricordare che il bene delle anime di milioni di fedeli cattolici orientali in diaspora, e la necessità di osservare dovunque il proprio rito (cf. cc. 39-41) richiederebbero forse l'estensione di tale potestà patriarcale fuori dei confini del territorio, salvo restando il diritto della Sede Apostolica di intervenire qualora lo giudicasse opportuno. Tuttavia, secondo il principio ecclesiologico della territorialità della potestà episcopale o sovraepiscopale, principio sancito sia dalla legislazione antica (cf. Concilio di Costantinopoli I (381), c. 2) sia dal Vaticano II (*OE* 9), la restrizione della potestà patriarcale entro i confini del territorio della propria Chiesa patriarcale è per sé conforme alla tradizione orientale. La clausola apposta al c. 78, §2 riferentisi al «diritto particolare approvato dal Romano Pontefice», potrebbe permettere in avvenire il valido esercizio in casi specifici e *ad tempus* della potestà dei Patriarchi orientali sui loro fedeli dovunque dimoranti, assicurando nello stesso tempo il bene e l'ordine nella Chiesa universale¹⁹.

¹⁹ Circa la questione più generale della potestà dei Patriarchi e dei Sinodi fuori del proprio territorio, si noti quanto segue: Nell'assemblea plenaria dei membri della *PCCICOR*, riunitasi dal 3 al 15 novembre 1988, è stata presentata la petizione, trasmessa al Papa Giovanni Paolo II; «che la questione dell'estensione della giurisdizione patriarcale su tutti i fedeli della *Ecclesia sui iuris* anche fuori i limiti del territorio del Patriarcato, sia discussa prima di tutto, e abbia una soluzione prima di procedere ad altre questioni» (*Nuntia* 29 [1989] 27). Il Papa, tramite il sostituto della Segreteria di Stato, in data di 10 novembre 1988, comunicava alla plenaria che autorizzava tale discussione, «ma tenendo fermo quanto hanno deciso i Concili ecumenici, che hanno previsto la giurisdizione patriarcale solo nel territorio del Patriarca e in particolare quanto ha stabilito il Concilio Vaticano II, che non ha

Tra i diritti e i doveri specifici del Patriarca, entro il proprio territorio, il *CCEO* enumera:

1) Il Patriarca rappresenta la Chiesa patriarcale in tutti gli affari giuridici, sia di fronte alle autorità ecclesiastiche sia a quelle civili (c. 79).

2) Il Patriarca garantisce il vincolo di comunione della sua Chiesa patriarcale con il Romano Pontefice, per cui è tenuto a notificare ai Vescovi e agli altri interessati gli atti del Romano Pontefice che riguardano la sua Chiesa patriarcale (c. 81).

accolto la richiesta di estendere tale giurisdizione fuori dei confini del Patriarcato... Tuttavia per le Chiese che si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori del territorio delle medesime, il Santo Padre sarà lieto di considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate dai Sinodi con chiaro riferimento alle norme del Codice che si ritenesse opportuno specificare con un *ius speciale e ad tempus*» (*ibid.*). Dal tenore di questa risposta risulta chiaro che non era il caso di riaprire la questione della estensione della giurisdizione patriarcale e che era altrettanto evidente che ciascuna Chiesa *sui iuris*, a Codice promulgato, avrebbe potuto presentare al Romano Pontefice, supremo legislatore della Chiesa cattolica, i suoi *desiderata* secondo le proprie esigenze e la propria situazione particolare. Quindi, la suddetta lettera prevede espressamente, circa la questione in merito, uno *ius speciale*, opportunamente prospettato secondo le esigenze pastorali delle singole Chiese, provvedendo al bene dei fedeli orientali sparsi nel mondo, pur mantenendo fermo il principio generale, affermato nei Concili ecumenici, circa la "territorialità" del potere patriarcale. Di conseguenza, la plenaria ha rimandato a dopo la promulgazione del Codice orientale l'intento di fare proposte concrete relative ad un possibile "ius speciale" per le Chiese che ne avessero bisogno (*ibid.*, 27-28). Circa il senso e l'effettiva portata giuridica dell'espressione *ius speciale e ad tempus*, si è notato che «questa espressione doveva essere intesa e inquadrata nel modo di procedere della Santa Sede. Questa clausola infatti veniva applicata non solo a situazioni transeunti e contingenti, ma anche per indicare norme emanate *ad experimentum*: il che voleva dire che dopo un congruo periodo

3) Il Patriarca, in virtù della potestà propria, annessa alla sua funzione, può, nell'ambito della sua competenza, compiere i seguenti atti: a) emanare decreti per l'applicazione e l'osservanza delle leggi emanate sia dalla suprema autorità della Chiesa, sia dal Sinodo dei Vescovi della propria Chiesa patriarcale; b) indirizzare istruzioni ai fedeli di tutta la Chiesa a

di prova lo *ius speciale* poteva essere confermato per sempre» (*ibid.*, 29.).

Il c. 78, §2 menziona anche il diritto comune che estende in certi casi i poteri patriarcali al di fuori dei confini del territorio delle proprie Chiese. Infatti ci sono nel *CCEO* alcuni canoni che rendono più esteso il potere dei Patriarchi orientali, cioè riguardano i territori *extra* i confini delle Chiese patriarcali; eccone alcuni esempi (cf. *Nuntia* 29 [1989] 29-30):

1) La possibilità che il territorio delle Chiese patriarcali venga esteso dalla Santa Sede anche oltre le *regiones orientales*. 2) La facoltà del Patriarca di ordinare e intronizzare anche i Metropoliti e i Vescovi, costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale (c. 86, §2). 3) Lo *ius vigilantiae* del Patriarca sui propri fedeli in tutto il mondo (c. 148, §1). 4) La facoltà del Patriarca di celebrare personalmente i matrimoni dei fedeli della propria Chiesa in tutto il mondo (c. 829, §3). 5) L'obbligo dei Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio patriarcale di intervenire nei Sinodi della propria Chiesa (c. 102).

Il Papa Giovanni Paolo II, nella sua allocuzione in occasione della presentazione del nuovo *CCEO* al Sinodo dei Vescovi, il 26 ottobre 1990, ha fatto riferimento «a quelle norme del Codice riguardanti il potere dei Capi delle Chiese orientali *sui iuris* circoscritto a un territorio», e ha ripetuto quanto ha comunicato all'ultima assemblea plenaria dei membri della *PCCICOR*, e ha sottolineato: «Ora a Codice promulgato sarò lieto di considerare le proposte elaborate nei Sinodi, bene circostanziate e con chiaro riferimento alle norme del Codice, che si ritenesse opportuno specificare con un *ius speciale* e *ad tempus*, per il quale del resto si indica la via in un relativo canone del Codice con la clausola riferentesi allo *ius a Romano Pontifice approbatum*», in *L'Osservatore Romano*, 27 ott. 1990.

cui presiede, circa la sana dottrina, la pietà, il bene spirituale in genere; c) inviare lettere encicliche a tutta la Chiesa a cui presiede circa questioni che riguardano la propria Chiesa e il rito, cioè il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della propria Chiesa patriarcale (c. 82).

Il c. 82, §3 raccomanda al Patriarca, nell'esercizio della sua potestà, di non trascurare di ascoltare il Sinodo permanente (cf. cc. 114, §1 e 115), o il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale (cf. c. 102), o anche l'assemblea patriarcale (cf. c. 140), nelle cose che riguardano tutta la Chiesa patriarcale o gli affari più importanti. Anche nei casi in cui il Patriarca non sia obbligato di accedere al consiglio dei suddetti organi, tuttavia, senza una ragione prevalente da valutare col proprio giudizio, non si discosti dal loro consiglio specialmente concorde. Però, se nel diritto viene stabilito che, per porre un atto giuridico, il Patriarca ha bisogno del consenso oppure del consiglio del Sinodo permanente o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, i suddetti Sinodi devono essere convocati a norma del c. 948; in questi casi stabiliti dal diritto, perché l'atto abbia valore, si richiede che sia ottenuto il consenso della parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure che si chiedi il consiglio di tutti.

4) Il Patriarca, entro il territorio della Chiesa patriarcale, per una grave causa, soprattutto giustificata dal bene delle anime, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e dopo aver consultato la Sede Apostolica, può erigere, circoscrivere diversamente, unire, dividere, sopprimere province ed eparchie ecclesiastiche (c. 85, §1). Non si richiede l'approvazione, bensì la consultazione previa della Sede Apostolica. Tuttavia, quantunque il Patriarca

non sia obbligato di accedere al consiglio della Sede Apostolica, egli non deve discostare dal suo consiglio senza una ragione prevalente da valutare a proprio giudizio. Il Patriarca, col consenso del Sinodo permanente, può erigere, mutare e sopprimere degli esarcati (c. 85, §3; cf. c. 311). Di tutte queste decisioni, il Patriarca deve informare al più presto la Sede Apostolica (c. 85, §4).

5) Al Patriarca compete ordinare i Metropoliti personalmente o, se è impedito, per mezzo di altri Vescovi, come pure, se il diritto particolare così comporta, ordinare anche tutti i Vescovi (c. 86, §1, 2). Il diritto del Patriarca di ordinare i Metropoliti, preposti delle province, e del Metropolita di ordinare i Vescovi della propria provincia vige sin dall'antichità. Il c. 28 del Concilio di Calcedonia (451) stabilisce a questo proposito: «È chiaro che ciascun Metropolita... potrà con i Vescovi della provincia, ordinare i Vescovi della stessa provincia, come prescrivono i sacri canoni; i Metropoliti... dovranno invece essere consacrati dall'Arcivescovo di Costantinopoli dopo elezione concorde fatta secondo la prassi e a lui notificata»²⁰. Il c. 86, §1, 2 è del tutto conforme a questa norma del Concilio di Calcedonia, poiché, mentre stabilisce per diritto comune il diritto del Patriarca di ordinare i Metropoliti, rinvia al diritto particolare l'estensione di questo diritto rispetto, anche a tutti Vescovi. Al Patriarca compete anche il diritto di intronizzare il Metropolita dopo l'ordinazione episcopale, come pure, se il diritto particolare così comporta, anche tutti i Vescovi (c. 86, §1, 3). Il Patriarca ha la facoltà dal diritto stesso di ordinare e

²⁰ COD 100.

intronizzare i Metropoliti e tutti gli altri Vescovi della propria Chiesa patriarcale, costituiti dal Romano Pontefice fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa (c. 86, §2). Questo è un caso previsto dal diritto comune di estensione della potestà patriarcale fuori dei confini del territorio.

6) Il Patriarca, come padre e capo della Chiesa patriarcale a cui presiede, deve essere commemorato nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, dopo il Romano Pontefice, da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici secondo le formule dei libri liturgici, in segno di comunione gerarchica (c. 91). Ma anche il Patriarca deve fare la commomerazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione sua e della sua Chiesa con lui, pastore supremo della Chiesa universale; inoltre, questa comunione gerarchica si manifesta con la fedeltà, l'onore, la venerazione, la dovuta obbedienza al Romano Pontefice. Proprio per le medesime ragioni, il Patriarca è tenuto a curare che tutti i Vescovi e chierici della sua Chiesa patriarcale commemorino il Romano Pontefice (c. 92). Inoltre il Patriarca compie la visita *ad limina Apostolorum*; cioè, entro un anno dalla sua elezione e in seguito più volte durante la sua funzione, compie la visita all'Urbe per venerare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo e presentarsi al successore di Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Il rapporto frequente del Patriarca col Romano Pontefice si manifesta anche con l'invio della relazione sullo stato della Chiesa patriarcale, che coincide praticamente con la visita *ad limina Apostolorum* (c. 92).

7) Fermi restando per altro i doveri dei singoli Vescovi di vigilare sull'amministrazione di tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini della loro eparchia e che non sono sottratti alla loro potestà (cf.

c. 1022, §1), è compito del Patriarca vigilare sulla retta amministrazione di tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini della Chiesa patriarcale (c. 97). Il Patriarca è tenuto a esigere da tutti i Vescovi della Chiesa patriarcale la diligente vigilanza sull'amministrazione dei beni nelle loro eparchie (cf. c. 1022, §4).

8) Ferme restando le convenzioni stipulate oppure approvate dalla Santa Sede con nazioni o con altre società politiche, il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e col previo assenso del Romano Pontefice, può stipulare delle convenzioni, non contrarie al diritto stabilito dalla Sede Apostolica, con l'autorità civile; ma il Patriarca non può rendere esecutive le stesse convenzioni se non dopo aver ottenuto l'approvazione dello stesso Romano Pontefice (c. 98). Le eventuali convenzioni stipulate dal Patriarca con l'autorità civile e approvate dalla Sede Apostolica prima della promulgazione del *CCEO*, non sono abrogate né derogate dai canoni del *CCEO* (cf. c. 4).

9) Il Patriarca è un Vescovo, il Vescovo dell'eparchia insignita del titolo patriarcale; perciò, il Patriarca nella propria eparchia, e, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, nei monasteri stauropégiaci, come pure nei luoghi, dove non è eretta né un'eparchia né un'esarcato, ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale (c. 101). Monastero *stauropégiaco* è chiamato quello costituito e dipendente direttamente dal Patriarca, ossia di diritto patriarcale (cf. cc. 434 e 486).

10) Il c. 148 stabilisce lo *ius vigilantiae* del Patriarca, nei riguardi dei fedeli che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale. Questo diritto e dovere consiste nel cercare le opportune

informazioni sullo stato di questi fedeli, e, dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni da prendere. Il Patriarca, dunque, può proporre alla Sede Apostolica, per la tutela e l'incremento del bene spirituale di questi fedeli, la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie in diaspora. Questo diritto e dovere del Patriarca può essere esercitato anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l'assenso della Sede Apostolica.

V - Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale

Il Sinodo dei Vescovi, canonicamente convocato e presieduto dal Patriarca in qualità di *primus inter pares*, costituisce la superiore istanza della Chiesa patriarcale. L'istituzione patriarcale e l'istituzione sinodale sono interdipendenti, nel senso che la funzione del Patriarca si comprende nel Sinodo e col Sinodo, e quella del Sinodo col Patriarca. Non si può intendere il funzionamento del Sinodo senza la presenza del Patriarca, il quale lo convoca, lo presiede e promulga le sue decisioni, attribuendo così *κῆπος* (*firmitas*=canonicitas) al suo operato (cf. Concilio di Nicea I, c. 4); il Patriarca è il primo membro del Sinodo, in quanto è il Vescovo della prima sede tra i Vescovi delle altre sedi della Chiesa patriarcale. Giustamente, perciò, il CCEO, invece di *Sinodo patriarcale*, ha adottato il nome di *Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale*, distinguendolo dalla *Curia patriarcale*, di cui fa parte un sinodo ristretto, detto *Sinodo permanente* (cf. cc. 114-125).

Il Concilio di Calcedonia, c. 19, conferma questa norma: «È giunto alle nostre orecchie che nelle

province non si tengono i Sinodi dei Vescovi stabiliti dai sacri canoni, e che, di conseguenza, vengono trascurati molti degli affari ecclesiastici che avrebbero bisogno di riforma. Pertanto il santo Concilio stabilisce, in conformità ai canoni dei padri, che due volte all'anno i Vescovi di ciascuna provincia si riuniscano nel luogo stabilito dal Vescovo metropolita e trattino le questioni in sospeso»²¹.

Membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale sono tutti e soli i Vescovi appartenenti alla medesima Chiesa, e per il cui servizio sono stati ordinati, ovunque costituiti, entro e fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale (c. 102, §1). Quindi, sono esclusi quelli già canonicamente eletti, ma non ancora ordinati, contrariamente al Mp. *Cleri sanctitati*, cc. 224, §1 e 341, §1²². Oltre ai Vescovi eparchiali, membri del Sinodo sono anche quelli titolari, cioè i Vescovi ai quali non è stata affidata una eparchia da governare a nome proprio, qualunque altra funzione esercitino o abbiano esercitato nella Chiesa (cf. c. 179). Secondo la teologia e la normativa orientale antica, di per sé membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale dovrebbero essere soli i Vescovi eparchiali. Infatti, con il sacramento dell'ordinazione, il Vescovo diventa pastore di una Chiesa locale e nello stesso tempo entra in comunione di collegialità e corresponsabilità per la Chiesa intera. La vita sinodale a diversi livelli (Provincia, Patriarcato, Chiesa universale) manifesta in modo solenne il principio della collegialità episcopale. Secondo questa

²¹ COD, 96; cf. anche Concilio in-Trullo (691), c. 8; Concilio di Nicea II (787), c. 6.

²² Cf. AAS 49 (1957) 499-500; 535.

concezione, solo i Vescovi eparchiali dovrebbero, di per sé, far parte di qualsiasi tipo di Sinodo. «Dalla loro stessa natura, i Vescovi consacrati partecipano al Sinodo in quanto rappresentanti di una porzione del popolo di Dio (di una eparchia, di una diocesi)»²³. Il diritto e il dovere di partecipare al Sinodo scaturisce dall'ordinazione episcopale, compiuta non in modo astratto per conferire un puro titolo, bensì per costituire, per mezzo dell'ordinazione, il pastore di una Chiesa particolare. L'episcopato è legato strettamente ad una Chiesa locale nella comunione universale delle Chiese, incarnata nella realtà. Tuttavia nella *PCCICOR* è stato anche osservato che «il principio che tutti i Vescovi di una Chiesa siano presenti al Sinodo è stato considerato non solo necessario perché il Sinodo dia esempio di unità della Chiesa patriarcale, ma anche perché conforme ai *tria munera* che ogni Vescovo riceve, secondo la dottrina del Vaticano II, nella stessa consacrazione episcopale»²⁴. Per le medesime ragioni, membri del Sinodo sono anche i Vescovi, che hanno rinunciato al loro ufficio, in quanto Vescovi anch'essi della propria Chiesa patriarcale, sebbene non tenuti a parteciparvi (c. 104, §1); essi sono chiamati «Vescovi emeriti» con il titolo dell'eparchia che hanno già governato (c. 211, §1), quindi annoverati tra i Vescovi titolari (c. 179).

Il c. 102, §2 prescrive che, ai Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale, e ai Vescovi titolari, pur avendo essi il diritto e il dovere di partecipare al Sinodo della propria Chiesa, può essere limitato il loro voto delibe-

²³ *Nuntia* 7 (1978) 26.

²⁴ *Nuntia* 22 (1986) 78.

rativo per norma del diritto particolare, salvo restando, tuttavia, il loro diritto di partecipare al Sinodo che elegge il Patriarca e i Vescovi. Questa norma modifica in parte la legislazione precedente, contenuta nella *Declaratio* del 25 marzo 1970 della Congregazione per le Chiese Orientali, secondo la quale «i Gerarchi orientali, costituiti al di fuori dei confini del territorio patriarcale, possono partecipare con voto deliberativo nei Sinodi patriarcali del proprio rito, sia elettivo che di affari»²⁵. Questa *Declaratio*, che non comprendeva la suddetta possibile restrizione, era ben conforme al principio stabilito dal Vaticano II (*OE* 7), secondo il quale «dovunque si costituisce un Gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto esso rimane aggregato alla gerarchia del Patriarcato dello stesso rito».

Perciò, anche i Vescovi eparchiali, costituiti al di fuori dai confini del territorio patriarcale (in diaspora), hanno diritto e dovere di partecipare all'elezione del Patriarca e dei Vescovi della propria Chiesa, ma per il resto, come potrebbe avvenire anche per i titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo. Una eventuale norma del diritto particolare dell'una o l'altra Chiesa patriarcale in senso limitativo riguardo ai Vescovi eparchiali nella diaspora non sarebbe, a nostro avviso, conforme alla teologia e tradizione orientale e al decreto *OE* 7.

Compete al Patriarca convocare il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e presiederlo (c. 103). Secondo il Concilio di Nicea I, c. 4, la presenza

²⁵ «Hierarchae Orientales extra fines territorii patriarchalis constituti, in Synodis patriarchalibus proprii ritus, sive electionum sive negotiorum, cum suffragio deliberativo partem habere possunt», in AAS 62 (1970) 179.

del Vescovo Metropolita nel Sinodo provinciale (forma iniziale di sinodalità in oriente) attribuisce agli atti sinodali ratifica e vigore (τό κύρος, cioè *firmitas*, conferma). Secondo i commentatori bizantini del XII sec., Zonaras e Balsamone, il senso di questa *firmitas* è che al Metropolita spetta garantire la canonicità del funzionamento del Sinodo²⁶. Il Sinodo di Antiochia (341), c. 16, stabilisce che «un Sinodo perfetto (τελεία σύνοδος) è quello in cui è presente il Vescovo Metropolita²⁷.

I Vescovi di una Chiesa patriarcale, radunati in assemblea sinodale, senza essere legittimamente convocati dal Patriarca o senza la sua presidenza, non costituisce un Sinodo canonico, ma un «conciliabolo», le cui decisioni sono anticanoniche e invalide. Perciò, senza la convocazione canonicamente fatta e la presidenza del Patriarca non ci può essere un Sinodo canonico. Di conseguenza, affinché possa funzionare il Sinodo, si richiede la presenza e l'azione primaziale del Patriarca, il quale garantisce la canonicità della funzione della sinodalità nella sua Chiesa. Il c. 104 impone l'obbligo grave dei Vescovi di partecipare al Sinodo. Già l'antichissima disciplina, — secondo la quale i Vescovi di diverse Chiese locali si radunavano nel Sinodo provinciale o anche interprovinciale per decidere in comune qualsiasi argomento di grande importanza e di interesse comune, dopo aver ponderato i pareri con consiglio di molti —, indica l'indole e

²⁶ Cf. RHALLIS-POTLIS, *Syntagma dei santi canoni*, vol. II, Atene 1852, 123 (in greco).

²⁷ Pontificia Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, *Discipline générale antique (IV-IX s.)* (a cura di P.P. IOANNOU), *Canons des Synodes particuliers*, Roma 1962, fasc. IX, I, 2, 117.

la natura sinodale dell'ordine episcopale. Il Concilio di Calcedonia, c. 19, stabilisce, che «i Vescovi che non prendono parte alle riunioni (sinodali), rimanendo nelle loro città pur essendo in buona salute e liberi da impegni urgenti, siano fraternamente rimproverati»²⁸. Questa natura sinodale dell'ordine episcopale è pure suggerita dall'antico uso di convocare più Vescovi per partecipare all'elevazione e consacrazione del nuovo eletto al ministero del sommo sacerdozio (Cf. Concilio di Nicea I, cc. 4 e 6; Concilio di Costantinopoli I, c. 2).

Essendo il Patriarca col Sinodo la superiore istanza per qualsiasi questione della Chiesa patriarcale, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare i Vescovi (*OE*, 9), l'obbligo canonico dei Vescovi di parteciparvi è grave. Ogni Vescovo consacrato ha diritto e dovere di prendere parte alla vita sinodale della sua Chiesa; nessuno può essere escluso, a meno che non sia inabile a dare voto (c. 953, §1) o punito con le pene di riduzione a un grado inferiore, di deposizione o di scomunica maggiore (cf. cc. 1433 e 1434). Sarebbe invalida la sessione sinodale, se non fossero legittimamente convocati tutti i Vescovi della Chiesa patriarcale. Per il resto si applicano le norme del c. 948.

L'obbligo riguarda tutti i Vescovi ovunque costituiti, eparchiali e titolari, che esercitano qualunque funzione nella Chiesa patriarcale. La ragione è che, tra tutti questi Vescovi c'è piena parità di diritti e doveri sinodali²⁹. Il c. 150, §1 stabilisce chiaramente

²⁸ *COD*, 96; cf. anche Concilio in - Trullo (691), c. 8; Concilio di Nicea II (787), c. 6.

²⁹ Cf. *Nuntia* 7 (1978) 28.

che «i Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della stessa Chiesa, fermo restando il c. 102, §2». Quanto ai Vescovi che hanno rinunciato al loro ufficio, mentre il c. 102, §1 impone l'obbligo di essere convocati, il c. 104, §1 non impone l'obbligo grave di partecipare alle sessioni del Sinodo³⁰. Il Vescovo che ritiene di essere trattenuto da un impedimento, deve esporre per iscritto le sue ragioni al Sinodo dei Vescovi, al quale spetta decidere (c. 104, §2).

Il c. 106 prevede due tipi di convocazione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale: la convocazione straordinaria, e la convocazione ordinaria. Nel primo caso, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato: 1° Ogni volta che si devono trattare, a norma del diritto, degli affari che appartengono all'esclusiva competenza del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale (ad esempio, l'elezione del Patriarca e dei Vescovi, l'emanazione di leggi per l'intera Chiesa patriarcale, funzione giudiziaria come tribunale superiore). 2° Ogni volta che si richiede il consenso del Sinodo per eseguire alcuni affari della Chiesa patriarcale. In molti canoni del *CCEO* è stabilito che, per porre un atto di potestà amministrativa, il Patriarca ha bisogno del consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale. In questi casi, il Patriarca è tenuto a convocare il Sinodo; è invalido l'atto giuridico del Patriarca che non convoca il Sinodo per richiedere il suo consenso oppure che agisce contro il voto della parte assolutamente maggiore dei membri del Sinodo (cf. c. 934). 3° Ogni volta

³⁰ Cf. *Nuntia* 28 (1989) 38.

che il Patriarca col consenso del Sinodo permanente lo ritiene necessario. Sarebbe anticanonica la convocazione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, se il Patriarca non avesse ottenuto per tale convocazione il consenso del Sinodo permanente. 4° Ogni volta che almeno una terza parte dei membri del Sinodo lo richiede per un certo affare. Tuttavia, se questo affare spetta, a norma del diritto, al Patriarca o al Vescovo eparchiale oppure ad altre persone, il Patriarca può rifiutare la convocazione del Sinodo. Di regola, nelle Chiese patriarcali il Sinodo dei Vescovi si riunisce ordinariamente una volta all'anno, secondo le norme del diritto particolare.

VI - La potestà del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale

Secondo il c. 110, al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale competono la potestà legislativa e giudiziaria, come anche e la elezione del Patriarca e dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel c. 149, mentre al Patriarca compete la potestà amministrativa.

Il Sinodo dei Vescovi costituisce la superiore autorità legislativa nella Chiesa patriarcale. Compete esclusivamente al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale emanare leggi per l'intera Chiesa patriarcale. Le leggi e le decisioni sinodali sono emanate dal Sinodo della Chiesa patriarcale e promulgate e pubblicate dal Patriarca (cf. c. 112, §1); spetta ugualmente allo stesso Sinodo l'interpretazione autentica di queste leggi, oppure al Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, fino al futuro Sinodo della gerarchia (cf. c. 112, §2). Se queste leggi sono liturgiche, hanno vigore sui propri fedeli entro e fuori dei

confini del territorio della Chiesa patriarcale; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, esse, di per sé, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale (c. 150, §2).

I Vescovi eparchiali legittimamente costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale (a norma del c. 181, §2 essi sono nominati dal Romano Pontefice) possono, in virtù della loro potestà legislativa (c. 191), come pastori ordinari, propri, immediati della propria Chiesa locale, attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico anche fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale sui propri fedeli (c. 150, §3). Questi Vescovi, dunque, non sono tenuti ad applicare nelle loro eparchie le leggi disciplinari del loro Sinodo, ma è loro raccomandato di agire in tal senso; ciò risulta dal tenore del §3 del c. 150: «Vogliono i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza...». La raccomandazione non è di tenore restrittivo, tenendo anche conto del fatto che le loro eparchie sono delle Chiese particolari, figlie aggregate alle loro Chiese madri patriarcali, di cui gran numero di fedeli si trovano, oggi, in tutte le parti del mondo occidentale³¹.

La norma del c. 110, §1 circa la potestà legislativa del Sinodo è conforme al principio stabilito dal decre-

³¹ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 111.

to OE 9, secondo il quale, «i Patriarchi coi loro Sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del Patriarcato, [...] entro i confini del territorio patriarcale...». Inoltre, le leggi emanate dal Sinodo e promulgate dal Patriarca non devono essere contrarie al diritto comune, ossia alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, e alle leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali (cf. c. 1493, §1). Il diritto promulgato dall'autorità legislativa di ogni Chiesa patriarcale, cioè dal proprio Sinodo dei Vescovi, costituisce fonte principale del proprio diritto particolare (*ius particulare*).

Il CCEO costituisce un Codice unico per tutte le Chiese orientali cattoliche e, perciò, il loro diritto comune. Tuttavia, questo Codice unico e comune non si oppone al patrimonio ecclesiastico di ciascuna di queste Chiese *sui iuris*, anzi lo salvaguarda ampiamente. Pur essendo comune, il CCEO, nella sua unicità e unità, rispetta lo *status sui iuris* di tutte le Chiese orientali, distinte, in parte, per le loro rispettive tradizioni liturgiche, per lingua, storia e cultura, e soprattutto per le loro gerarchie proprie. Il diritto comune, contenuto nel CCEO, proprio per provvedere alle legittime diversità e specialmente alle condizioni attuali di vita delle varie Chiese orientali, rinvia ampiamente al diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris*, vigente o da stabilirsi dai rispettivi Sinodi dei Vescovi o con l'intervento diretto della Sede Apostolica³². Il diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris* può avere varie specificazioni, come p. es. «legge particolare stabilita dalla Sede Apostolica», «legge stabilita dal Sinodo dei Vescovi», «legge eparchiale»,

³² Cf. E. Eid, *Presentazione del nuovo CCEO*, in *L'Osservatore Romano*, 27 ott. 1990.

ossia legge emanata dai singoli Vescovi nella propria eparchia, «legge di un Istituto di vita consacrata» come sono gli statuti degli Ordini e Congregazioni, e i cosiddetti «Typica» dei Monasteri *sui iuris*³³.

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, salva restando la competenza della Sede Apostolica, è il tribunale superiore dentro i confini del territorio della stessa Chiesa (c. 1062, §1).

Infine, al Sinodo spetta il diritto di eleggere il Patriarca e i Vescovi entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, e dei candidati agli uffici. I Vescovi eparchiali, coadiutori ed ausiliari fuori dei confini della Chiesa patriarcale sono nominati dal Romano Pontefice, mentre il Sinodo propone per la nomina almeno tre candidati (cf. c. 149).

Per quanto riguarda gli atti amministrativi, ossia la potestà esecutiva di governo, essa è riservata dal §4 del c. 110 al Patriarca. Non competono al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale gli atti amministrativi. La *PCCICOR*, tenendo conto che quasi tutte le facoltà legislative e giudiziarie sono riservate al Sinodo, ha pensato di limitare a un minimo il potere amministrativo del Sinodo³⁴. Tuttavia il Patriarca può affidare determinati atti amministrativi al Sinodo. Lo stesso diritto comune riserva alcuni atti amministrativi allo stesso Sinodo; anzi molti canoni del *CCEO* richiedono il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per determinati atti del Patriarca.

Il c. 111 stabilisce anzitutto che gli atti relativi alle leggi e alle decisioni del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale siano inviati al più presto al Roma-

³³ Cf. *Nuntia* 18 (1984) 77.

³⁴ Cf. *Nuntia* 7 (1978) 37.

no Pontefice. Il canone non determina il senso di questa trasmissione al Romano Pontefice, cioè se si tratti di semplice informazione (*certiorem facere*), o di revisione (*ad recognitionem*) o di approvazione (*ad approbationem*). Ovviamente questo invio *al più presto* degli atti al Romano Pontefice non significa *in recognitionem*. Nella nuova revisione dello *Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium*, il testo del §3 era formulato nel modo seguente: «Acta de legibus ac decisionibus latis quantocius Romano Pontifici (in recognitionem) transmittantur»³⁵. Il termine *in recognitionem* non appare ora nel testo del CCEO. Certo, il decreto Conciliare OE 9 stabilisce che, «i Patriarchi coi loro Sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del Patriarcato [...] salvo restando l'inalienabile diritto del Romano Pontefice di intervenire nei singoli casi». Con l'invio degli atti sinodali al Romano Pontefice, egli può esercitare nel modo più conveniente il suo «inalienabile diritto di intervenire in casi singoli»³⁶.

Inoltre il §3 stabilisce che determinati atti o anche tutti siano comunicati agli altri Patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso Sinodo. Il senso di questa norma è di favorire l'unità di azione, aiutare le attività comuni, promuovere più speditamente il bene della religione e inoltre osservare più efficacemente la disciplina ecclesiastica (cf. c. 322, §1).

³⁵ *Nuntia* 22 (1986) 82.

³⁶ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 83.

Conclusione

L'istituzione patriarcale e sinodale delle Chiese orientali è una forma tradizionale di governo compatibile con l'ecclesiologia cattolica sul ministero petrino del Romano Pontefice sulla Chiesa universale, in quanto i Patriarchi e i Sinodi in comunione con il Romano Pontefice, sono partecipi, *iure canonico*, della suprema autorità della Chiesa. La struttura sinodale stessa, di cui l'istituzione patriarcale è un elemento organico essenziale, indica che lo stato di Chiese orientali *sui iuris* non è concepibile senza la funzione primaziale, che per diritto canonico fu riconosciuta sin dall'antichità ai Patriarchi.

Concludendo, riteniamo che il vero significato della tradizione orientale in materia di conciliarità, sarebbe fissato proprio nel can. 34 degli Apostoli con due principi da esso enunziati, applicati soprattutto alle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori (assimilate, di regola, alle Chiese patriarcali): Il primo principio è che in ciascuna di queste Chiese ci deve essere un solo capo — un'istituzione di unità. Non c'è possibilità di rotazione o di ministero collettivo, che sostituisca questo capo unico. Le Chiese episcopali locali non possono fare nulla senza la presenza di questo «uno». D'altra parte questo canone fornisce un secondo principio fondamentale, che cioè l'«uno» non può fare nulla senza i molti. Non esiste nessun ministero o istituzione di unità che non sia espresso sotto forma di comunione, poiché la Chiesa è mistero di comunione. La concezione orientale della Chiesa richiede un'istituzione che esprima, a diversi livelli, l'unicità della Chiesa, e non semplicemente la sua molteplicità. L'unità è l'elemento costitutivo della molteplicità. Unità e molteplicità coincidono in un'i-

stituzione che possiede un ministero con due aspetti: il ministero insostituibile del «protos» (il primo) e il ministero dei «molti», cioè dei pastori delle Chiese locali. A livello, perciò, della Chiesa patriarcale, c'è un centro unità — il Patriarca —; uguaglianza reale di tutti i Vescovi attorno a un centro di unità reale, gerarchica; ma come gli altri Vescovi della Chiesa patriarcale non devono agire isolati, senza il suo parere, così anche lui non deve fare nulla senza il suo parere. Reciprocità perfetta, concorde nel consenso attorno a un capo, all'immagine di quella delle tre persone dell'Unica Divinità. La santissima Trinità è l'archetipo dell'unità conciliare della Chiesa. Il Patriarca è *primus inter pares*; non si tratta però di un titolo semplicemente onorifico, bensì di un ministero primaziale di unità e di comunione, munito in tal senso di prerogative e di autorità.

Il can. 34 degli Apostoli, sebbene non usi il termine «sinodo», esprime e descrive chiaramente il principio della sinodalità, dandone anche il fondamento teologico e il significato dossologico. Questo principio non distrugge l'autonomia di ogni Vescovo nel governo della propria eparchia, ma afferma la collegialità dei Vescovi, responsabili della propria eparchia, ma allo stesso tempo corresponsabili della propria Chiesa patriarcale e della Chiesa universale.

DIMITRI SALACHAS